

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI

Codice fiscale e partita IVA: 00821180577

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI E MODULISTICA NECESSARI ALL’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E SANITARIE DEI DIVERSI SERVIZI E STRUTTURE DELL’AZIENDA USL DI RIETI

TRA

La ASL di Rieti, C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo, 42, Committente, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, per la carica domiciliato in Rieti Via del Terminillo n. 42;

E

La Società OLTRE Cooperativa sociale a r.l., Partita IVA 00934490574 con sede legale in Via Salaria per l’Aquila Km 90,2, S. Rufina di Cittaducale (RI), rappresentata dall’Ing. Fornara Sergio, nato a Concerviano (RI) il 05/04/1945 e residente in Rieti, Via Benucci, 43 in qualità di amministratore unico.

PREMESSO CHE

con atto deliberativo n. ____ del _____ è stato affidato alla Società OLTRE Cooperativa Sociale a r.l la fornitura di stampati e modulistica necessari all’espletamento delle attività amministrative e sanitarie dei diversi servizi e strutture dell’Azienda USL di Rieti e che la stessa Società, con la partecipazione alla gara

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Finalità

La presente convenzione è finalizzata ad assicurare la fornitura di modulistica e stampati necessari alle attività amministrative e sanitarie dei diversi servizi della ASL Rieti da parte di cooperative sociali volte a perseguire l’ obiettivo del reinserimento lavorativo di “*soggetti svantaggiati*” identificati dall’ art. 4 della l. n. 381/1991

Articolo 2 - Oggetto generale:

La fornitura di stampati e modulistica necessari all'espletamento delle attività dell'Azienda USL di Rieti, viene affidata alla Società Oltre Cooperativa Sociale, di tipo "B" ed accettata dalla stessa secondo le condizioni e le modalità scaturenti dalla presente convenzione e dalla normativa vigente in materia per quanto non espressamente indicato, nel rispetto dell'offerta economica presentata in sede di gara dalla Società Oltre Cooperativa Sociale con nota prot. 16152 del 15/03/2021;

Le caratteristiche dei prodotti da fornire e la relativa tiratura, stimata su base annuale, sono descritti nell'Allegato A (offerta economica prodotta) che fa parte integrante della presente convenzione.

Articolo 3: Modalità della Fornitura

La ASL Rieti, tramite la UOC ALBS, effettuerà periodicamente, in base alle richieste avanzate di volta in volta dai Servizi ed Uffici aziendali, gli **ordinativi degli stampati** agli stessi occorrenti inoltrando gli stessi via e-mail. Di norma ad ogni richiesta periodica di materiale avanzata da ciascun Servizio ed Ufficio aziendale corrisponderà un numero di protocollo ed un ordinativo.

Negli ordinativi di fornitura sarà precisato il quantitativo occorrente per ciascuna tipologia di stampato, il luogo ove dovrà essere consegnato il materiale, nonché il termine entro cui la fornitura stessa dovrà essere effettuata.

Per quanto concerne il **luogo di consegna**, si precisa che le consegne dovranno essere effettuate presso i principali magazzini della ASL Rieti siti presso il P.O. Rieti, Magliano Sabina e Poggio Mirteto e presso

Per le forniture periodiche il termine di consegna non dovrà essere superiore a 10 giorni dall'ordine di fornitura autorizzato dal RUP/DEC, mentre per le piccole forniture derivanti da improvvise e straordinarie esigenze e necessità la fornitura stessa dovrà essere effettuata dall'appaltatore entro 48 ore dall'ordine.

In caso di ritardo sul termine fissato nell'ordinativo, l'ASL Rieti si riserva di applicare le penali di cui al successivo articolo 7.

La consegna della fornitura avverrà nel giorno, luogo e per le quantità indicate nell'ordinativo autorizzato dal RUP/DEC. Per ogni consegna il fornitore dovrà esibire la bolla di consegna per consentire al consegnatario di apporvi la firma per avvenuta

ricevuta degli stampati. Agli effetti dei requisiti qualitativi la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera l'appaltatore dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione della modulistica

La "Oltre" società cooperativa si impegna ad inviare al RUP/DEC entro il giorno 7 di ciascun mese, apposito **report di consegna** mensile, predisposto in formato excell, necessario per l' evasione degli ordini contenente: numero di protocollo assegnato, tipo di stampati consegnati, quantità consegnata ed importo corrispondente a ciascun tipo di stampato consegnato.

Articolo 4: Verifica della rispondenza qualitativa e quantitativa della fornitura

La sottoscrizione della bolla di consegna all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza numerica dei colli inviati. La quantità sarà accertata presso il magazzino all'atto della consegna.

La verifica della tipologia e delle caratteristiche qualitative della fornitura e della loro rispondenza a quelle previste nelle schede-offerta sarà fatta dal servizio o struttura ricevente entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla data del ricevimento della modulistica. Qualora alla verifica risulti che la merce consegnata non corrisponda ai requisiti richiesti, oppure nel corso della fornitura si verificano contestazioni in ordine alla qualità della carta utilizzata o delle stampe, è facoltà della stazione appaltante chiedere la sostituzione della merce stessa entro breve tempo con riserva di applicare una penale, così come previsto al successivo articolo 7.

La mancata sostituzione della merce non rispondente alla tipologia ed alle caratteristiche richieste da parte della ditta fornitrice nel termine fissato e la non accettazione della merce stessa, sarà considerata quale mancata consegna e la ASL Rieti avrà diritto ad agire secondo quanto stabilito dal successivo art. 7 del presente Capitolato.

La merce non accettata resta a disposizione dell'appaltatore a suo esclusivo rischio e dovrà, altresì, essere ritirata senza indugio a cura e spese della ditta medesima.

Articolo 4 - Durata della convenzione:

La convenzione avrà la durata di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data del 01/01/2021,

salvo il minor tempo necessario all'aggiudicazione della gara in forma aggregata

Articolo 5 - Corrispettivo dell'appalto e prezzi di aggiudicazione:

Il corrispettivo dovuto alla Società OLTRE Cooperativa Sociale a r.l. per la fornitura ammonta complessivamente ad un importo pari ad €. 70.178,70 (IVA esclusa). I prezzi, per ciascuna tipologia di articolo, sono riportati nell'offerta economica trasmessa a mezzo pec, prot. n. 16152 del 15/03/2021, allegato n. 1 alla deliberazione di affidamento n. _____ del _____, parte integrante e sostanziale della presente convenzione (**Allegato n. 1**) e si intendono fissi ed invariabili per la durata contrattuale.

Articolo 6 – Fatturazione e Pagamenti

I quantitativi di stampati ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne presso una delle strutture o dei magazzini accettanti.

La fattura, che sarà emessa con cadenza mensile posticipata, dovrà essere redatta secondo le norme in vigore ed accompagnata dalla documentazione giustificativa, dovrà essere effettuata sulla base dell'ordine emesso dall'Azienda USL e con riferimento ai quantitativi risultanti dal buono di consegna sottoscritto dal personale addetto al magazzino dell'Azienda.

Il pagamento dei corrispettivi, dedotto delle eventuali penalità, sarà effettuato entro i termini di legge e dopo la verifica della regolare esecuzione della fornitura e degli altri adempimenti di rito.

L'eventuale ritardo nei pagamenti delle fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione della convenzione da parte dell'Appaltatore, il quale è tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza.

Articolo 7 - Penali e risoluzione del contratto

Salvo più gravi e diverse azioni previste dalle norme di legge e/o dalla presente convenzione e/o da regolamenti, la ASL Rieti, si riserva di applicare, le seguenti penalità:

1. Per ogni **giorno lavorativo di ritardo** per la consegna dei **prodotti**, l'Amministrazione applicherà al fornitore una penale pari al 2% (due per cento), Iva

esclusa, del corrispettivo della fornitura o della parte di essa oggetto dell'inadempimento o ritardo;

2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo per la **sostituzione della fornitura** di prodotti non conformi, l'Amministrazione applicherà al fornitore una penale pari al 2% (due per cento), Iva esclusa, del corrispettivo della fornitura o della parte di essa oggetto dell'inadempimento o ritardo

3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo per la consegna della **reportistica** la ASL Rieti applicherà alla Cooperativa una penale pari 50,00 (cinquanta) euro.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle suddette penali verranno contestati per iscritto alla cooperativa dalla ASL Rieti. La cooperativa dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla ricezione della contestazione; qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee, a giudizio della ASL Rieti, a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate alla cooperativa le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La ASL Rieti, in ogni caso, si riserva, dopo la quarta contestazione formale nei confronti dell'appaltatore, per ritardo o mancata consegna, mancata sostituzione dei prodotti difformi da quelli aggiudicati o altre inadempienze contrattuali, di procedere alla risoluzione del contratto.

E' facoltà della ASL Rieti di procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

La ASL Rieti si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., qualora una determinata obbligazione e/o prestazione, oggetto dell'appalto non sia adempiuta o esattamente adempiuta, secondo le modalità previste dalla presente convenzione. Detta risoluzione avverrà tramite pec.

La presente convenzione si intenderà altresì automaticamente risolta, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della L. 381/91 non costituiscano almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa;

In ogni caso i motivi che daranno luogo alla risoluzione della convenzione comporteranno, per la ASL Rieti, il diritto al risarcimento del danno

E' fatto salvo in ogni caso il diritto di far valere, da parte della ASL Rieti, ogni ragione

ed azione presso le competenti sedi, per ogni altra forma di responsabilità dovesse riconoscersi in danno dell'Appaltatore. Sono fatte salve, altresì, le disposizioni concernenti le sanzioni previste per eventuali inadempimenti di cui all'articolo precedente.

Art. 8 Trattamento dati personali

Le parti si impegnano a garantire la confidenzialità e la riservatezza dei dati trattati durante l'esecuzione della convenzione.

La Cooperativa sociale garantisce, per quanto destinato all'esecuzione della presente, di mantenere nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la segretezza sulle informazioni ed i documenti dei quali verrà a conoscenza che non potranno essere utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali sono stati messi a disposizione.

In ogni caso tutti gli atti, i documenti, gli elaborati ed ogni quant'altro la cooperativa realizzi in ragione della presente convenzione rimarrà di esclusiva proprietà della ASL Rieti. le parti si impegnano ad eseguire la convenzione, nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione di dati personali. In tal senso la cooperativa si impegna a consegnare al Committente l'intera documentazione anche in formato elettronico.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), così come modificato dal D.lgs. 101/2018, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini dell'affidamento, si precisa che:

- titolare del trattamento è la ASL di Rieti.
- Responsabile del trattamento è l'Avv. Angelo Ferraro – Tel.: 0746279619 - 074627960 e-mail: dpo@asl.rieti.it - PEC: dpo.asl.rieti@pec.it;
- i dati forniti dalla cooperativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla presente convenzione ed alla sua esecuzione nonché agli accessori trattamenti contabili, fiscali e amministrativi, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza.

Articolo 9- Controversie

Per la risoluzione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione del presente atto, il Foro competente ed esclusivo sarà quello di Rieti.

La presente Convenzione, sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Le spese della eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Azienda Sanitaria Locale. Rieti Società OLTRE Coop. Soc. a r.l.

Il Direttore Generale L'Amministratore Unico

Dott.ssa Marinella D' Innocenzo Ing. Sergio Fornara

Rieti, ___/___/2021